

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 1772/84 della Commissione, del 26 giugno 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 1773/84 della Commissione, del 26 giugno 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- Regolamento (CEE) n. 1774/84 della Commissione, del 25 giugno 1984, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso 5
- Regolamento (CEE) n. 1775/84 della Commissione, del 25 giugno 1984, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali 9
- * Regolamento (CEE) n. 1776/84 della Commissione, del 26 giugno 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Jugoslavia 11
- * Regolamento (CEE) n. 1777/84 della Commissione, del 26 giugno 1984, che reca tredicesima modifica del regolamento (CEE) n. 610/77 relativo alla determinazione dei prezzi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di taluni altri bovini nella Comunità 12
- * Regolamento (CEE) n. 1778/84 della Commissione, del 26 giugno 1984, che stabilisce i tassi speciali per la conversione in moneta nazionale dei prezzi franco frontiera di riferimento dei vini liquorosi importati 14
- * Regolamento (CEE) n. 1779/84 della Commissione, del 26 giugno 1984, relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi 16
- Regolamento (CEE) n. 1780/84 della Commissione, del 25 giugno 1984, che fissa la differenza di prezzo dello zucchero bianco applicabile per il calcolo del prelievo nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e nel settore vitivinicolo 17

Sommario (segue)

Regolamento (CEE) n. 1781/84 della Commissione, del 26 giugno 1984, che fissa, per la campagna 1984/1985, i prelievi all'importazione per le barbabietole e le canne da zucchero	18
Regolamento (CEE) n. 1782/84 della Commissione, del 26 giugno 1984, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate	19
Regolamento (CEE) n. 1783/84 della Commissione, del 26 giugno 1984, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate	23
Regolamento (CEE) n. 1784/84 della Commissione, del 26 giugno 1984, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse delle carni congelate	27
Regolamento (CEE) n. 1785/84 della Commissione, del 26 giugno 1984, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate	30
Regolamento (CEE) n. 1786/84 della Commissione, del 26 giugno 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	33

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

84/319/CEE :

★ Direttiva della Commissione, del 7 giugno 1984, che modifica gli allegati della direttiva 77/96/CEE del Consiglio concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina	34
--	-----------

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1772/84 DELLA COMMISSIONE**del 26 giugno 1984****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2157/83⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di

2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 25 giugno 1984;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2157/83 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 giugno 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 206 del 30. 7. 1983, pag. 47.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 giugno 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	105,53
10.01 B II	Frumento duro	142,66 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.02	Segala	80,18 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	90,14
10.04	Avena	76,24
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	54,28 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	0 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	92,22 ⁽⁴⁾
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	163,56
11.01 B	Farine di segala	128,80
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	234,94
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	173,53

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1773/84 DELLA COMMISSIONE**del 26 giugno 1984****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

18 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2158/83⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 25 giugno 1984;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 giugno 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 206 del 30. 7. 1983, pag. 50.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 giugno 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine*(ECU/t)*

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8	3° term. 9
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	3,78
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	3,75
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	1,89	1,89	3,75
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto*(ECU/t)*

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8	3° term. 9	4° term. 10
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	6,68	6,68
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	4,99	4,99
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	5,81	5,81

REGOLAMENTO (CEE) N. 1774/84 DELLA COMMISSIONE**del 25 giugno 1984****che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 174/84⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione sui prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono contenute nell'articolo 14, paragrafo 1 A, del regolamento (CEE) n. 2727/75 e nell'articolo 12, paragrafo 1 a), del regolamento (CEE) n. 1418/76; che l'incidenza sul costo di produzione di detti prodotti dei prelievi applicabili ai relativi prodotti di base è determinata, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1027/84⁽⁶⁾, dalla media dei prelievi applicabili a tali prodotti di base nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione; che tale media, modificata in funzione del prezzo d'entrata dei prodotti di base in causa, in vigore nel mese dell'importazione è calcolata in funzione della quantità di prodotti di base che si considera utilizzata nella fabbricazione del prodotto trasformato o del prodotto concorrente impiegato come riferimento per i prodotti trasformati che non contengono cereali;

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione, del 24 giugno 1974, relativo alle modalità di calcolo del prelievo all'importazione applicabile ai prodotti trasformati a

base di cereali e di riso, nonché alla fissazione anticipata di tale prelievo per detti prodotti e per gli alimenti composti a base di cereali⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78⁽⁸⁾, il prelievo così determinato dopo l'aggiunta dell'elemento fisso, valido in principio per un mese, è modificato quando il prelievo applicabile ai prodotti di base si discosta dalla media dei prelievi, computata nella maniera sopra descritta, di più di 3,02 ECU per tonnellata;

considerando che per taluni prodotti trasformati il prelievo deve essere diminuito dell'incidenza della restituzione alla produzione accordata ai prodotti di base in vista della loro trasformazione, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2744/75 e all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1579/74; che il regolamento (CEE) n. 1921/75⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2415/75⁽¹⁰⁾, ha previsto alcune misure transitorie per i prodotti amidacei;

considerando che l'elemento fisso del prelievo è stato definito dal regolamento (CEE) n. 2744/75; che, in virtù del regolamento (CEE) n. 2742/75⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1026/84⁽¹²⁾, per taluni prodotti trasformati, l'elemento mobile del prelievo deve essere diminuito dell'incidenza della restituzione alla produzione concessa per i prodotti di base ai fini della loro trasformazione;

considerando che, al fine di tener conto degli interessi degli Stati africani, dei Caraibi, del Pacifico nonché dei paesi e territori d'oltremare, il prelievo nei loro riguardi deve essere diminuito dell'importo dell'elemento fisso per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, nonché d'una parte dell'elemento mobile per alcuni di essi; che tale diminuzione deve essere effettuata conformemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 706/76 del Consiglio, del 30 marzo 1976, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare⁽¹³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 279/80⁽¹⁴⁾;

(¹) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(²) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

(³) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(⁴) GU n. L 21 del 26. 1. 1984, pag. 1.

(⁵) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

(⁶) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 15.

(⁷) GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

(⁸) GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.

(⁹) GU n. L 195 del 26. 7. 1975, pag. 25.

(¹⁰) GU n. L 247 del 23. 9. 1975, pag. 22.

(¹¹) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 57.

(¹²) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 14.

(¹³) GU n. L 85 del 31. 3. 1976, pag. 2.

(¹⁴) GU n. L 31 dell'8. 2. 1980, pag. 1.

considerando che, per quanto concerne i prodotti della sottovoce 07.06 A, il regolamento (CEE) n. 604/83 del Consiglio, del 14 marzo 1983, relativo al regime all'importazione applicabile dal 1983 al 1986 ai prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune e che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, ha fissato le condizioni in base alle quali il prelievo può essere uguale al 6 % ad valorem ed ha previsto a tale scopo la modifica della tariffa doganale comune ;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi :

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente ;

considerando che, secondo l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella tariffa doganale comune ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1784/81 ha introdotto i prodotti della sottovoce 17.02 F II nel settore dei cereali ; che i coefficienti applicabili al calcolo del prelievo per tali prodotti sono stati definiti nel regolamento (CEE) n. 1783/81,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'atto dell'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1418/76 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 72 del 18. 3. 1983, pag. 3.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 giugno 1984, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Importi	
	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
07.06 A I	85,10 ⁽¹⁾	83,29 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
07.06 A II	88,12 ⁽¹⁾	83,29 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
11.01 C ⁽²⁾	159,22	153,18
11.01 D ⁽²⁾	132,38	126,34
11.01 E I ⁽²⁾	118,86	112,82
11.01 E II ⁽²⁾	66,95	63,93
11.01 F ⁽²⁾	59,17	56,15
11.01 G ⁽²⁾	98,53	95,51
11.02 A II ⁽²⁾	157,58	151,54
11.02 A III ⁽²⁾	159,22	153,18
11.02 A IV ⁽²⁾	132,38	126,34
11.02 A V a) 1 ⁽²⁾	83,93	77,89
11.02 A V a) 2 ⁽²⁾	118,86	112,82
11.02 A V b) ⁽²⁾	66,95	63,93
11.02 A VI ⁽²⁾	59,17	56,15
11.02 A VII ⁽²⁾	98,53	95,51
11.02 B I a) 1 ⁽²⁾	139,18	136,16
11.02 B I a) 2 aa)	74,61	71,59
11.02 B I a) 2 bb) ⁽²⁾	129,36	126,34
11.02 B I b) 1 ⁽²⁾	139,18	136,16
11.02 B I b) 2 ⁽²⁾	129,36	126,34
11.02 B II a) ⁽²⁾	143,53	140,51
11.02 B II b) ⁽²⁾	114,99	111,97
11.02 B II c) ⁽²⁾	103,31	100,29
11.02 B II d) ⁽²⁾	152,84	149,82
11.02 C I ⁽²⁾	172,06	169,04
11.02 C II ⁽²⁾	137,72	134,70
11.02 C III ⁽²⁾	218,79	212,75
11.02 C IV ⁽²⁾	115,32	112,30
11.02 C V ⁽²⁾	103,31	100,29
11.02 C VI ⁽²⁾	152,84	149,82
11.02 D I ⁽²⁾	110,78	107,76
11.02 D II ⁽²⁾	88,89	85,87
11.02 D III ⁽²⁾	89,82	86,80
11.02 D IV ⁽²⁾	74,61	71,59
11.02 D V ⁽²⁾	66,95	63,93
11.02 D VI ⁽²⁾	98,53	95,51
11.02 E I a) 1 ⁽²⁾	89,82	86,80
11.02 E I a) 2 ⁽²⁾	74,61	71,59
11.02 E I b) 1 ⁽²⁾	176,24	170,20
11.02 E I b) 2 ⁽²⁾	146,42	140,38
11.02 E II a) ⁽²⁾	196,21	190,17
11.02 E II b) ⁽²⁾	157,58	151,54
11.02 E II c) ⁽²⁾	118,86	112,82
11.02 E II d) 1 ⁽²⁾	101,39	95,35
11.02 E II d) 2 ⁽²⁾	174,59	168,55
11.02 F I ⁽²⁾	196,21	190,17
11.02 F II ⁽²⁾	157,58	151,54
11.02 F III ⁽²⁾	159,22	153,18
11.02 F IV ⁽²⁾	132,38	126,34

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Importi	
	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
11.02 F V ⁽²⁾	118,86	112,82
11.02 F VI ⁽²⁾	59,17	56,15
11.02 F VII ⁽²⁾	98,53	95,51
11.02 G I	85,28	79,24
11.02 G II	53,05	47,01
11.04 C I	88,12	81,47 ⁽³⁾
11.04 C II a)	90,21	66,03 ⁽³⁾
11.04 C II b)	121,46	97,28 ⁽³⁾
11.07 A I a)	198,94	188,06
11.07 A I b)	151,39	140,51
11.07 A II a)	162,36 ⁽⁴⁾	151,48
11.07 A II b)	124,06	113,18
11.07 B	142,79 ⁽⁴⁾	131,91
11.08 A I	90,21	69,66
11.08 A II	75,00	44,17
11.08 A III	191,84	171,29
11.08 A IV	90,21	69,66
11.08 A V	90,21	34,83 ⁽⁵⁾
11.09	492,78	311,44
17.02 B II a) ⁽³⁾	187,59	90,87
17.02 B II b) ⁽³⁾	136,15	69,66
17.02 F II a)	191,91	95,19
17.02 F II b)	132,69	66,20
21.07 F II	136,15	69,66
23.02 A I a)	41,48	35,48
23.02 A I b)	82,03	76,03
23.02 A II a)	41,48	35,48
23.02 A II b)	82,03	76,03
23.03 A I	267,88	86,54

⁽¹⁾ Tale prelievo è limitato al 6 % del valore in dogana a determinate condizioni.

⁽²⁾ Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente :

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % in peso,
- un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, rientrano comunque nella voce 11.02.

⁽³⁾ Tale prodotto di cui alla sottovoce tariffaria 17.02 B I è soggetto, a norma del regolamento (CEE) n. 2730/75, allo stesso prelievo previsto per i prodotti di cui alla sottovoce 17.02 B II.

⁽⁴⁾ Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

⁽⁵⁾ Conformemente al regolamento (CEE) n. 435/80 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e dei paesi e territori d'oltremare :

- radici d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 07.06 A ;
- farine e semolini di arrow-root, di cui alla sottovoce 11.04 C ;
- fecole d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 11.08 A V.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1775/84 DELLA COMMISSIONE**del 25 giugno 1984****che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione degli alimenti composti sono contenute nell'articolo 14, paragrafo 1 A, del regolamento (CEE) n. 2727/75; che l'incidenza sul costo di produzione di detti alimenti dei prelievi applicabili ai loro prodotti di base è determinata, in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2743/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2560/77⁽⁴⁾, in funzione della media dei prelievi applicabili, nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione, alle quantità di prodotti di base che si considerano utilizzate nella fabbricazione di tali alimenti composti, la media essendo modificata in funzione del prezzo d'entrata in vigore nel mese dell'importazione per i prodotti di base in causa;

considerando che il prelievo così determinato, dopo aggiunta dell'elemento fisso, è valido per un mese; che l'elemento fisso del prelievo è stato stabilito dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2743/75;

considerando che, al fine di tener conto degli interessi degli Stati africani, dei Caraibi, del Pacifico nonché dei paesi e territori d'oltremare, il prelievo nei loro riguardi deve essere diminuito dell'importo dell'elemento fisso per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, nonché d'una parte dell'elemento mobile per alcuni di essi; che tale diminuzione deve essere effettuata conformemente all'articolo 12 del regolamento

(CEE) n. 706/76 del Consiglio, del 30 marzo 1976, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 279/80⁽⁶⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che secondo l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75 la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione degli alimenti composti contemplati dal regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2743/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1984.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 60.

⁽⁴⁾ GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 85 del 31. 3. 1976, pag. 2.

⁽⁶⁾ GU n. L 31 dell'8. 2. 1980, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 giugno 1984, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Nomenclatura a testo semplificato	Prelievi	
		Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
	Preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali di cui al regolamento (CEE) n. 968/68, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 21.07 F II, e prodotti lattiero-caseari (delle voci o delle sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02 A o 21.07 F I) contenenti amido o fecola a glucosio o sciroppo di glucosio:		
	non contenenti amido, o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore od uguale a 10 %:		
23.07 B I a) 1	— non contenenti prodotti lattiero-caseari o il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è inferiore al 10 %	20,91	10,03
23.07 B I a) 2	— il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è uguale o superiore al 10 % ed inferiore al 50 %	553,06	542,18
	il cui contenuto, in peso, di amido, è superiore al 10 % ed inferiore o uguale al 30 % e:		
23.07 B I b) 1	— non contenenti prodotti lattiero-caseari o il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è inferiore al 10 %	42,22	31,34
23.07 B I b) 2	— il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è uguale o superiore al 10 % ed inferiore al 50 %	574,37	563,49
	il cui contenuto, in peso, di amido, è superiore al 30 % e:		
23.07 B I c) 1	— non contenenti prodotti lattiero-caseari o il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è inferiore al 10 %	73,56	62,68
23.07 B I c) 2	— il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è uguale o superiore al 10 % ed inferiore al 50 %	605,71	594,83

REGOLAMENTO (CEE) N. 1776/84 DELLA COMMISSIONE**del 26 giugno 1984****che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Jugoslavia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia ⁽¹⁾, in particolare il protocollo n. 1,visto l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3221/83 del Consiglio, del 4 novembre 1983, che stabilisce dei massimali ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Jugoslavia ⁽²⁾,

considerando che l'articolo 1 del protocollo succitato stabilisce che l'importazione a dazi ridotti dei prodotti citati qui di seguito secondo l'articolo 15 dell'accordo di cooperazione è soggetta al massimale annuo indicato a fronte, al di sopra del quale possono essere ripristinati i dazi doganali da applicare nei confronti dei paesi terzi :

(in tonnellate)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Massimale
64.01	Calzature con suole esterne e tomaia di gomma o di materia plastica artificiale	394

considerando che le importazioni nella Comunità dei prodotti originari della Jugoslavia hanno raggiunto il massimale in questione ; che il ripristino dei dazi doganali applicabili per gli stessi prodotti nei confronti dei paesi terzi viene reso necessario dalla situazione sul mercato della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Dal 30 giugno al 31 dicembre 1984, la riscossione dei dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi viene ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Origine
64.01	Calzature con suole esterne e tomaia di gomma o di materia plastica artificiale	Jugoslavia

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1984.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 2.⁽²⁾ GU n. L 324 del 21. 11. 1983, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1777/84 DELLA COMMISSIONE**del 26 giugno 1984****che reca tredicesima modifica del regolamento (CEE) n. 610/77 relativo alla determinazione dei prezzi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di taluni altri bovini nella Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 12, paragrafo 7,

considerando che i dati disponibili riguardanti l'evoluzione degli effettivi del patrimonio bovino inducono a modificare i coefficienti utilizzati per calcolare il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità;

considerando che in queste condizioni è necessario adeguare l'allegato I del regolamento (CEE) n. 610/77 della Commissione ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 841/84 ⁽³⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 610/77 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica per la prima volta ai fini del calcolo del prelievo in vigore a decorrere dal 2 luglio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 88 del 31. 3. 1984, pag. 55.

ALLEGATO

**Coefficienti da utilizzare per il calcolo del prezzo dei bovini adulti sui mercati
rappresentativi della Comunità**

Germania :	19,6
Belgio :	3,7
Danimarca :	3,6
Francia :	29,6
Grecia :	1,0
Irlanda :	7,3
Italia :	11,6
Lussemburgo :	0,3
Paesi Bassi :	6,8
Regno Unito :	16,5

REGOLAMENTO (CEE) N. 1778/84 DELLA COMMISSIONE**del 26 giugno 1984****che stabilisce i tassi speciali per la conversione in moneta nazionale dei prezzi franco frontiera di riferimento dei vini liquorosi importati**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1208/84 ⁽²⁾,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,visto il regolamento (CEE) n. 1393/76 della Commissione, del 17 giugno 1976, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore vitivinicolo originari di taluni paesi terzi ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3104/80 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 1 bis, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 1 bis del regolamento (CEE) n. 1393/76, si applicano tassi speciali per convertire in moneta nazionale i prezzi franco frontiera di riferimento dei vini liquorosi importati; che i tassi speciali attualmente applicabili sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3547/83 della Commissione ⁽⁷⁾;

considerando che, per le monete degli Stati membri mantenute fra loro entro un divario istantaneo massimo del 2,25 %, il tasso speciale è il tasso di conversione risultante dal tasso centrale; che, per le altre monete, il tasso speciale per il periodo compreso fra il 1° luglio e il 15 dicembre 1984 è pari al tasso di conversione rispetto all'insieme delle monete degli Stati membri mantenute fra loro entro un divario istantaneo massimo del 2,25 % risultante dal tasso

medio preso in considerazione ai fini del calcolo degli importi monetari validi il 1° giugno 1984; che risulta dall'applicazione di tali disposizioni che i tassi speciali attualmente in vigore devono essere adeguati per la sterlina inglese, per la lira italiana e per la dracma greca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il tasso speciale di cui all'articolo 1 bis del regolamento (CEE) n. 1393/76 è:

- a) per il franco belga e il franco lussemburghese:
1 franco belga/franco lussemburghese = 0,0222713 ECU;
- b) per la corona danese:
1 corona danese = 0,122834 ECU;
- c) per il marco tedesco:
1 marco tedesco = 0,446062 ECU;
- d) per il franco francese:
1 franco francese = 0,145464 ECU;
- e) per la sterlina inglese:
1 sterlina inglese = 1,70005 ECU;
- f) per la sterlina irlandese:
1 sterlina irlandese = 1,37800 ECU;
- g) per la lira italiana:
100 lire italiane = 0,0721671 ECU;
- h) per il fiorino olandese:
1 fiorino olandese = 0,395891 ECU;
- i) per la dracma greca:
1 dracma greca = 0,0114180 ECU.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 3547/83 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1984.

⁽¹⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 115 dell'1. 5. 1984, pag. 77.⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 157 del 18. 6. 1976, pag. 20.⁽⁶⁾ GU n. L 324 del 29. 11. 1980, pag. 63.⁽⁷⁾ GU n. L 354 del 16. 12. 1983, pag. 34.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 1779/84 DELLA COMMISSIONE**del 26 giugno 1984****relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1729/83⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 320/84 del Consiglio, del 31 gennaio 1984, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche presenti nella zona di pesca della Comunità, il totale provvisorio delle catture ammesse per il 1984 e la parte provvisoria di queste catture disponibile per la Comunità, la ripartizione di detta parte tra gli Stati membri, nonché le condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammesse⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1638/84⁽⁴⁾, prevede dei contingenti per la sogliola per il 1984;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare mediante regolamento la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro hanno esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione per i Paesi Bassi, le catture di

sogliola nella sottozona CIEM VIII (zona CE) da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi hanno esaurito il contingente assegnato per il 1984; che i Paesi Bassi hanno proibito la pesca di questa popolazione a partire del 27 giugno 1984; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di sogliola nella sottozona CIEM VIII (zona CE) eseguite da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi, hanno esaurito il contingente assegnato ai Paesi Bassi per il 1984.

La pesca della sogliola nelle acque della sottozona CIEM VIII (zona CE), nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco della sogliola catturata in detta sottozona da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi, o registrate nei Paesi Bassi, sono proibiti dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 giugno 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1984.

Per la Commissione

Giorgios CONTOGEOGRIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1983, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 37 dell'8. 2. 1984, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 156 del 13. 6. 1984, pag. 3.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1780/84 DELLA COMMISSIONE**del 25 giugno 1984****che fissa la differenza di prezzo dello zucchero bianco applicabile per il calcolo del prelievo nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e nel settore vitivinicolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 988/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1208/84⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 3,

considerando che, per consentire agli Stati membri di determinare l'importo del prelievo applicabile, per gli zuccheri vari addizionati, all'importazione dei prodotti di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 516/77 e all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 337/79, appartenenti alle sottovoci 20.07 A I b) 1, B I b) 1 aa) 11 e B I b) 1 bb) 11 della tariffa doganale comune, occorre, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 516/77 e all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79, fissare la differenza tra la media dei prezzi d'entrata

per chilogrammo di zucchero bianco per ciascuno dei tre mesi del trimestre per il quale è fissata la differenza, da un lato, e, dall'altro, la media dei prezzi cif per chilogrammo di zucchero bianco presa in considerazione per fissare i prelievi applicabili allo zucchero bianco, calcolati su un periodo comprendente i primi 15 giorni del mese che precede il trimestre per il quale è stata fissata la differenza ed i due mesi immediatamente precedenti; che, in virtù dei regolamenti summenzionati, la differenza deve essere stabilita dalla Commissione per ciascun trimestre dell'anno civile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La differenza di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 516/77 e all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79 è fissata a 0,4526 ECU per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1984.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 11.

⁽³⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 115 dell'1. 5. 1984, pag. 77.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1781/84 DELLA COMMISSIONE**del 26 giugno 1984****che fissa, per la campagna 1984/1985 i prelievi all'importazione per le
barbabietole e le canne da zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1785/81, un prelievo all'importazione deve essere fissato dalla Commissione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento; che tale prelievo deve essere calcolato forfettariamente in funzione del tenore di saccarosio di ciascun prodotto di cui trattasi e del prelievo per lo zucchero bianco;

considerando che, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione, del 28 giugno 1968, relativo alle modalità di applicazione dei prelievi nel settore dello zucchero ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/78 ⁽⁴⁾, il prelievo applicabile a tali prodotti, che è fissato per ogni campagna saccarifera, viene calcolato moltiplicando per un coefficiente la differenza esistente, per 100 chilogrammi di zucchero bianco, tra il prezzo d'entrata in vigore nella campagna saccarifera in causa e la media aritmetica dei prezzi cif determinati in un periodo di riferimento; che detti coefficienti, nonché detto periodo di riferimento, sono stati fissati dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 837/68;

considerando che il prezzo d'entrata dello zucchero bianco è stato fissato dal regolamento (CEE) n.

1106/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1984/1985, i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, i prezzi d'entrata nonché l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio ⁽⁵⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81, applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento, sono fissati come segue per la campagna 1984/1985:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	ECU per tonnellata
12.04	Barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche, disseccate o in polvere; canne da zucchero:	
	A. Barbabietole da zucchero:	
	I. fresche	72,43
	II. disseccate o in polvere	248,99
	B. Canne da zucchero	49,80

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42.⁽⁴⁾ GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 34.⁽⁵⁾ GU n. L 113 del 28. 4. 1984, pag. 14.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1782/84 DELLA COMMISSIONE**del 26 giugno 1984****che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 805/68, si applica un prelievo ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento; che l'articolo 12 ha definito l'importo di tale prelievo in relazione ad una percentuale del prelievo di base;

considerando che il prelievo di base per i bovini viene determinato tenendo conto della differenza tra il prezzo d'orientamento, da un lato, e il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità, dall'altro, maggiorato dell'incidenza del dazio doganale; che il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità viene stabilito in funzione delle possibilità d'acquisto più rappresentative, in ordine alla qualità e quantità, constatate nel corso di un determinato periodo per i bovini e per le carni fresche o refrigerate di cui all'allegato, sezione a), sottovoci 02.01 A II a) da 1 a 3, dello stesso regolamento, tenendo conto principalmente della situazione della domanda e dell'offerta, dei prezzi del mercato mondiale delle carni congelate di una categoria concorrenziale rispetto alle carni fresche o refrigerate, nonché dell'esperienza acquisita;

considerando che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è superiore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari:

- a) al 75 % se il prezzo di mercato è inferiore o uguale al 102 % del prezzo d'orientamento;
- b) al 50 % se il prezzo di mercato è superiore al 102 % e inferiore o uguale al 104 % del prezzo d'orientamento;
- c) al 25 % se il prezzo di mercato è superiore al 104 % e inferiore o uguale al 106 % del prezzo d'orientamento;
- d) allo 0 % se il prezzo di mercato è superiore al 106 % del prezzo d'orientamento;

che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è uguale o inferiore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari al:

- a) 100 % se il prezzo di mercato è superiore o uguale al 98 % del prezzo d'orientamento;
- b) 105 % se il prezzo di mercato è inferiore al 98 % e superiore o uguale al 96 % del prezzo d'orientamento;
- c) 110 % se il prezzo di mercato è inferiore al 96 % e superiore o uguale al 90 % del prezzo d'orientamento;
- d) 114 % se il prezzo di mercato è inferiore al 90 % del prezzo d'orientamento;

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 805/68, il prelievo di base per le carni di cui all'allegato dello stesso regolamento, sezioni a), c) e d), è uguale a quello determinato per i bovini, moltiplicato per un coefficiente forfettario fissato per ciascuno dei prodotti in causa; che tali coefficienti sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 586/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, che stabilisce le modalità di applicazione dei prelievi nel settore delle carni bovine e modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3114/83 ⁽⁴⁾;considerando che i prezzi d'orientamento validi per i bovini adulti a decorrere dal 2 aprile 1984 sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 868/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984 ⁽⁵⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 586/77 dispone che il prelievo di base venga calcolato secondo il metodo precisato nel suo articolo 3 tenendo conto dell'insieme dei prezzi d'offerta franco frontiera rappresentativi della Comunità, stabiliti per i prodotti di ciascuna delle categorie e presentazioni previste dall'articolo 2 e risultanti in particolare dai prezzi indicati nei documenti doganali che scortano i prodotti importati in provenienza dai paesi terzi o dagli altri elementi d'informazione concernenti i prezzi all'esportazione praticati dai paesi terzi;

considerando che non si deve tuttavia tenere conto dei prezzi d'offerta non corrispondenti alle reali possibilità d'acquisto o riguardanti quantità non rappresentative;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.⁽³⁾ GU n. L 75 del 23. 3. 1977, pag. 10.⁽⁴⁾ GU n. L 303 del 5. 11. 1983, pag. 16.⁽⁵⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 30.

che devono del pari essere esclusi i prezzi d'offerta che, in base all'evoluzione generale dei prezzi o alle informazioni disponibili, non possono essere considerati rappresentativi della tendenza reale dei prezzi del paese di provenienza;

considerando che, qualora per una o più delle categorie di animali vivi o delle presentazioni di carni non possa essere constatato un prezzo d'offerta franco frontiera, si applica ai fini del calcolo l'ultimo prezzo disponibile;

considerando che, se il prezzo d'offerta franco frontiera differisce di meno di 0,60 ECU per 100 kg di peso vivo da quello precedentemente considerato per il calcolo del prelievo, quest'ultimo prezzo deve essere mantenuto;

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 805/68, viene fissato per taluni paesi terzi un prelievo di base specifico tenendo conto della differenza tra il prezzo d'orientamento, da un lato, e la media dei prezzi constatati durante un periodo determinato, maggiorata dell'incidenza del dazio doganale, dall'altro;

considerando che il regolamento (CEE) n. 611/77 della Commissione, del 18 marzo 1977⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 925/77⁽²⁾, ha previsto che il prelievo specifico per i prodotti originari e provenienti dall'Austria, dalla Svezia e dalla Svizzera sia fissato sulla base della media ponderata dei corsi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi di tali paesi terzi; che i coefficienti di ponderazione e i mercati rappresentativi sono fissati negli allegati del regolamento (CEE) n. 611/77;

considerando che, per il calcolo del prelievo specifico, è tenuto conto della media dei prezzi soltanto se il relativo importo supera di almeno 1,21 ECU per 100 kg di peso vivo il prezzo d'offerta franco frontiera determinato in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 805/68;

considerando che, se la media dei prezzi differisce di meno di 0,60 ECU per 100 kg di peso vivo da quella precedentemente considerata per il calcolo del prelievo, quest'ultima media può essere mantenuta;

considerando che, qualora uno o più dei suddetti paesi terzi adottino, soprattutto per motivi di ordine sanitario, misure aventi un'incidenza sui corsi registrati sui rispettivi mercati, la Commissione può prendere in considerazione gli ultimi corsi registrati prima dell'applicazione di tali misure;

considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 805/68, il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è quello stabilito in base ai prezzi constatati, durante un periodo da stabilirsi, sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro per le varie categorie di bovini adulti o delle loro carni, tenendo conto dell'importanza delle diverse categorie e della consistenza relativa del patrimonio bovino di ciascuno Stato membro;

considerando che il prezzo dei bovini adulti constatato sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro è uguale alla media, moltiplicata per i coefficienti di ponderazione, dei prezzi che si sono formati durante un periodo di sette giorni nello stesso Stato membro, ad un'identica fase del commercio all'ingrosso, per le qualità di bovini adulti o di carni di tali animali; che i mercati rappresentativi, le categorie e le qualità dei prodotti e i coefficienti di ponderazione sono fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, relativo alla determinazione dei prezzi di bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di taluni altri bovini nella Comunità⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1777/84⁽⁴⁾;

considerando che, per gli Stati membri che dispongono di più mercati rappresentativi, il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascuno di tali mercati; che, per i mercati rappresentativi tenuti più volte durante il periodo di sette giorni, il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati in occasione di ciascun mercato; che per l'Italia il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media, moltiplicata per i coefficienti speciali di ponderazione fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77, dei prezzi registrati nelle zone eccedentarie e deficitarie; che il prezzo registrato nella zona eccedentaria è pari alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascun mercato all'interno di tale zona; che per il Regno Unito i prezzi medi ponderati dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Gran Bretagna, da un lato, e dell'Irlanda del Nord, dall'altro, sono moltiplicati per il coefficiente fissato nello stesso allegato II;

considerando che, qualora i corsi non risultino da prezzi « peso vivo, tasse escluse », si applicano ai corsi delle varie categorie e qualità i coefficienti di conversione in peso vivo fissati nell'allegato II di detto regolamento; che, per quanto riguarda l'Italia, tali corsi sono preventivamente maggiorati o diminuiti degli importi correttivi fissati nello stesso allegato;

⁽¹⁾ GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 14.

⁽²⁾ GU n. L 109 del 30. 4. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 1.

⁽⁴⁾ Vedi pagina 12 della presente Gazzetta ufficiale.

considerando che, se uno o più Stati membri adottano, soprattutto per motivi di ordine sanitario o veterinario, misure aventi un'incidenza sull'evoluzione normale dei corsi registrati sui rispettivi mercati, la Commissione può non tener conto dei corsi registrati sul mercato o sui mercati in causa ovvero prendere in considerazione gli ultimi corsi registrati su detti mercati prima dell'applicazione di tali misure;

considerando che, in mancanza di informazioni, i corsi registrati sui mercati rappresentativi della Comunità sono determinati tenendo conto, in particolare, delle ultime quotazioni note;

considerando che, finché il prezzo dei bovini adulti constatato sui mercati rappresentativi della Comunità differisce di meno di 0,24 ECU per 100 kg di peso vivo dal prezzo precedentemente considerato, quest'ultimo prezzo viene mantenuto;

considerando che i prelievi devono essere fissati nel rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi internazionali conclusi dalla Comunità; che occorre inoltre tener conto del regolamento (CEE) n. 314/83 del Consiglio, del 24 gennaio 1983, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione fra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia⁽¹⁾, del regolamento (CEE) n. 287/82 del Consiglio, del 3 febbraio 1982, che definisce il regime da applicare alle importazioni di prodotti originari della Jugoslavia a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità⁽²⁾, nonché del regolamento (CEE) n. 3349/81 del Consiglio, del 24 novembre 1981, che prevede una diminuzione del prelievo da applicare all'importazione nella Comunità di alcuni prodotti del settore delle carni bovine originari e provenienti dalla Jugoslavia⁽³⁾;

considerando che le diverse presentazioni di carni bovine sono state definite con regolamento (CEE) n. 586/77;

considerando che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 805/68, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella tariffa doganale comune;

considerando che i prelievi e i prelievi specifici sono fissati anteriormente al 27 di ogni mese e si applicano

a decorrere dal primo lunedì del mese successivo; che tali prelievi possono essere modificati nell'intervallo tra due fissazioni in caso di modifica del prelievo di base o del prelievo di base specifico o in funzione della variazione dei prezzi constatati sui mercati rappresentativi della Comunità;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84,
- per le altre monete, un tasso di tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che dalle disposizioni dei regolamenti di cui sopra, e in particolare dai dati e dalle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza, risulta che i prelievi per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 luglio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 30 del 6. 2. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 339 del 26. 11. 1981, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 giugno 1984, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate ⁽¹⁾ per il periodo che inizia il 2 luglio 1984

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Iugoslavia ⁽²⁾	Austria/Svezia/Svizzera	Altri paesi terzi
01.02 A II (a)	— Peso vivo —		
	53,790	20,339	122,641
	— Peso netto —		
02.01 A II a) 1	102,201	38,644	233,018
02.01 A II a) 2	81,761	30,915	186,415
02.01 A II a) 3	122,641	46,372	279,621
02.01 A II a) 4 aa)	—	57,966	349,527
02.01 A II a) 4 bb)	—	66,305	399,811
02.06 C I a) 1	—	57,966	349,527
02.06 C I a) 2	—	66,305	399,811
16.02 B III b) 1 aa)	—	66,305	399,811

⁽¹⁾ In conformità del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicabili ai prodotti originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽²⁾ Questo prelievo si applica solamente ai prodotti che sono conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1725/80 (GU n. L 170 del 3. 7. 1980, pag. 4).

(a) Il prelievo applicabile ai giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, il cui peso vivo è inferiore o uguale a 300 kg, importati alle condizioni previste dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, e dalle disposizioni prese per la sua applicazione, è totalmente o parzialmente sospeso in conformità a tali disposizioni.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1783/84 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 1984

che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 805/68, si applica un prelievo ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento; che l'articolo 12 ha definito l'importo di tale prelievo in relazione ad una percentuale del prelievo di base;

considerando che il prelievo di base per le carni congelate di cui all'allegato, sezione b), sottovoce 02.01 A II b) 1, dello stesso regolamento viene determinato tenendo conto della differenza tra:

- da un lato, il prezzo d'orientamento moltiplicato per un coefficiente che rappresenta il rapporto esistente nella Comunità tra il prezzo delle carni fresche di una categoria concorrenziale rispetto alle carni congelate in causa della stessa presentazione e il prezzo medio dei bovini adulti, e
- dall'altro lato, il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità delle carni congelate, maggiorato dell'incidenza del dazio doganale e di un importo forfettario che rappresenta le spese specifiche per le operazioni d'importazione;

considerando che il coefficiente di cui sopra, calcolato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68, è stato fissato a 1,69 e che l'importo forfettario di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera b), dello stesso regolamento è stato fissato a 6,65 ECU con regolamento (CEE) n. 586/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, che stabilisce le modalità di applicazione dei prelievi nel settore delle carni bovine e modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3114/83⁽⁴⁾;

considerando che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è superiore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari:

- a) al 75 % se il prezzo di mercato è inferiore o uguale al 102 % del prezzo d'orientamento;

- b) al 50 % se il prezzo di mercato è superiore al 102 % e inferiore o uguale al 104 % del prezzo d'orientamento;

- c) al 25 % se il prezzo di mercato è superiore al 104 % e inferiore o uguale al 106 % del prezzo d'orientamento;

- d) allo 0 % se il prezzo di mercato è superiore al 106 % del prezzo d'orientamento;

che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è uguale o inferiore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari al:

- a) 100 % se il prezzo di mercato è superiore o uguale al 98 % del prezzo d'orientamento;

- b) 105 % se il prezzo di mercato è inferiore al 98 % e superiore o uguale al 96 % del prezzo d'orientamento;

- c) 110 % se il prezzo di mercato è inferiore al 96 % e superiore o uguale al 90 % del prezzo d'orientamento;

- d) 114 % se il prezzo di mercato è inferiore al 90 % del prezzo d'orientamento;

considerando che i prezzi d'orientamento validi per i bovini adulti a decorrere dal 2 aprile 1984 sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 868/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984⁽⁵⁾;

considerando che per le carni congelate il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità viene determinato in funzione del prezzo del mercato mondiale stabilito sulla base delle possibilità d'acquisto più rappresentative, in ordine alla qualità e quantità, constatate nel corso di un determinato periodo precedente la determinazione del prelievo di base, tenendo conto fra l'altro:

- dell'evoluzione prevedibile del mercato delle carni congelate,
- dei prezzi più rappresentativi sul mercato dei paesi terzi per le carni fresche o refrigerate di una categoria concorrenziale rispetto alle carni congelate, e
- dell'esperienza acquisita;

considerando che il prelievo di base per le carni congelate di cui all'allegato, sezione b), sottovoci 02.01 A II b) da 2 a 4, del regolamento (CEE) n. 805/68 è uguale a quello determinato per il prodotto della sottovoce 02.01 A II b) 1, moltiplicato per un coefficiente forfettario fissato per ciascuno dei prodotti in causa; che tali coefficienti sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 586/77;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 291 del 29. 11. 1979, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 75 del 23. 3. 1977, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU n. L 303 del 5. 11. 1983, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 30.

considerando che per la determinazione dei prezzi d'offerta franco frontiera non viene tenuto conto dei prezzi d'offerta non corrispondenti alle reali possibilità d'acquisto o riguardanti quantità non rappresentative; che devono del pari essere esclusi i prezzi d'offerta che, in base all'evoluzione generale dei prezzi o alle informazioni disponibili, non possono essere considerati rappresentativi della tendenza reale dei prezzi del paese di provenienza;

considerando che, finché il prezzo d'offerta franco frontiera delle carni congelate differisce di meno di 1 UC per 100 kg da quello precedentemente considerato per il calcolo del prelievo, quest'ultimo prezzo viene mantenuto;

considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 805/68, il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è quello stabilito in base ai prezzi constatati, durante un periodo da stabilirsi, sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro per le varie categorie di bovini adulti o delle loro carni, tenendo conto dell'importanza delle diverse categorie e della consistenza relativa del patrimonio bovino di ciascuno Stato membro;

considerando che il prezzo dei bovini adulti constatato sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro è uguale alla media, moltiplicata per i coefficienti di ponderazione, dei prezzi che si sono formati durante un periodo di sette giorni nello stesso Stato membro, ad un'identica fase del commercio all'ingrosso, per le qualità di bovini adulti o di carni di tali animali; che i mercati rappresentativi, le categorie e le qualità dei prodotti e i coefficienti di ponderazione sono fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, relativo alla determinazione dei prezzi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di taluni altri bovini nella Comunità⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1777/84⁽²⁾;

considerando che, per gli Stati membri che dispongono di più mercati rappresentativi, il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascuno di tali mercati; che, per i mercati rappresentativi tenuti più volte durante il periodo di sette giorni, il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati in occasione di ciascun mercato; che per l'Italia il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media, moltiplicata per i coefficienti speciali di ponderazione

fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77, dei prezzi registrati nelle zone eccedentarie e deficitarie; che il prezzo registrato nella zona eccedentaria è pari alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascun mercato all'interno di tale zona; che per il Regno Unito i prezzi medi ponderati dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Gran Bretagna, da un lato, e dell'Irlanda del Nord, dall'altro, sono moltiplicati per il coefficiente fissato nello stesso allegato II;

considerando che, qualora i corsi non risultino da prezzi « peso vivo, tasse escluse », si applicano ai corsi delle varie categorie e qualità i coefficienti di conversione in peso vivo fissati nell'allegato II di detto regolamento; che, per quanto riguarda l'Italia, tali corsi sono preventivamente maggiorati o diminuiti degli importi correttivi fissati nello stesso allegato;

considerando che, se uno o più Stati membri adottano, soprattutto per motivi di ordine sanitario o veterinario, misure aventi un'incidenza sull'evoluzione normale dei corsi registrati sui rispettivi mercati, la Commissione può non tener conto dei corsi registrati sul mercato o sui mercati in causa ovvero prendere in considerazione gli ultimi corsi registrati su detti mercati prima dell'applicazione di tali misure;

considerando che, in mancanza di informazioni, i corsi constatati sui mercati rappresentativi della Comunità sono determinati tenendo conto, in particolare, delle ultime quotazioni note;

considerando che, finché il prezzo dei bovini adulti constatato sui mercati rappresentativi della Comunità differisce di meno di 0,24 ECU per 100 kg di peso vivo dal prezzo precedentemente considerato, quest'ultimo prezzo viene mantenuto;

considerando che i prelievi devono essere fissati nel rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi internazionali conclusi dalla Comunità;

considerando che le diverse presentazioni di carni congelate sono state definite con regolamento (CEE) n. 586/77;

considerando che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 805/68, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella tariffa doganale comune;

considerando che i prelievi sono fissati anteriormente al 27 di ogni mese e si applicano a decorrere dal primo lunedì del mese successivo; che tali prelievi possono essere modificati nell'intervallo tra due fissazioni in caso di modifica del prelievo di base o in funzione della variazione dei prezzi constatati sui mercati rappresentativi della Comunità;

⁽¹⁾ GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pagina 12 della presente Gazzetta ufficiale.

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che dalle disposizioni dei regolamenti di cui sopra, e in particolare dai dati e dalle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza, risulta che i prelievi per le carni congelate devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per le carni bovine congelate sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 luglio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 giugno 1984, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate ⁽¹⁾ per il periodo che inizia il 2 luglio 1984

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Importo
	— Peso netto —
02.01 A II b) 1	201,286
02.01 A II b) 2	161,030 (a)
02.01 A II b) 3	251,608
02.01 A II b) 4 aa)	301,930
02.01 A II b) 4 bb) 11	251,608 (a)
02.01 A II b) 4 bb) 22 (b)	251,608 (a)
02.01 A II b) 4 bb) 33	346,212 (a)

(¹) In conformità del regolamento (CEE) n. 435/80 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(a) Il prelievo applicabile a questi prodotti, importati alle condizioni previste dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, e dalle disposizioni prese in applicazione, è sospeso totalmente o parzialmente in conformità di tali disposizioni.

(b) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato conformemente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1784/84 DELLA COMMISSIONE**del 26 giugno 1984****che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 871/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, primo comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1837/80, un prelievo si applica per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera a), del predetto regolamento;

considerando che, per i prodotti della sottovoce 02.01 A IV a) 1 di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1837/80, il prelievo è uguale alla differenza tra il prezzo di base stagionalizzato e il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità;

considerando che il prezzo di base stagionalizzato è fissato, per la campagna 1984/1985, all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 873/84⁽³⁾;

considerando che il prezzo d'offerta franco frontiera è stabilito in funzione delle possibilità d'acquisto più rappresentative, in ordine alla qualità e quantità, constatate nel corso del periodo che va dal 21 del mese precedente al 20 del mese nel quale i prelievi sono determinati, tenendo conto principalmente della situazione dell'offerta e della domanda delle carni fresche o refrigerate, dei prezzi del mercato mondiale delle carni congelate di una categoria concorrenziale rispetto alle carni fresche o refrigerate, nonché dell'esperienza acquisita;

considerando che, se necessario, il prezzo d'offerta franco frontiera è fissato in funzione delle possibilità d'acquisto più rappresentative constatare per gli ovini vivi;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2668/80⁽⁴⁾, i prezzi d'offerta franco frontiera risultano in particolare dai prezzi indicati nei documenti doganali che scortano i prodotti importati in provenienza dai paesi terzi o dalle altre informazioni concernenti i prezzi all'esportazione praticati da tali paesi terzi; che non si deve tuttavia tener conto dei prezzi d'offerta non corrispondenti alle reali possibilità d'acquisto o riguardanti quantità non rappresentative, nonché dei prezzi d'offerta che, in base all'evol-

uzione generale dei prezzi o alle informazioni disponibili, non possono essere considerati rappresentativi della tendenza reale dei prezzi del paese di provenienza;

considerando che un prelievo speciale può essere fissato per i prodotti originari di uno o parecchi paesi terzi o da essi provenienti, nel caso in cui le esportazioni di tali prodotti abbiano luogo a prezzi anormalmente bassi;

considerando che, per gli animali vivi della sottovoce 01.04 B, nonché per le carni che figurano nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1837/80 alle sottovoci 02.01 A IV a) 2, 3, 4 e 5 e 02.06 C II a), il prelievo è uguale a quello determinato per le carcasse, moltiplicato per un coefficiente forfettario fissato per ciascuno dei prodotti in causa; che tali coefficienti sono fissati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2668/80;

considerando che i prelievi devono essere fissati rispettando gli obblighi che derivano dagli accordi internazionali conclusi dalla Comunità; che è altresì necessario tener conto degli accordi di autolimitazione sottoscritti tra la Comunità e taluni paesi terzi;

considerando che i prelievi sono fissati anteriormente al 27 di ogni mese per ciascuna delle settimane del mese successivo e si applicano dal lunedì alla domenica; che, se necessario, possono essere modificati nell'intervallo;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che dalle disposizioni dei predetti regolamenti, e in particolare dai dati e dalle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza, risulta che i prelievi per gli ovini e i caprini vivi e per le carni ovine e caprine diverse da quelle congelate devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento,

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 35.

⁽³⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 42.

⁽⁴⁾ GU n. L 276 del 20. 10. 1980, pag. 39.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 2

Articolo 1

I prelievi all'importazione per gli ovini e caprini vivi e per le carni ovine e caprine diverse da quelle congelate sono fissati conformemente all'allegato.

Il presente regolamento entra in vigore il 2 luglio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 giugno 1984, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Settimana n. 14 dal 2 all'8 luglio 1984	Settimana n. 15 dal 9 al 15 luglio 1984	Settimana n. 16 dal 16 al 22 luglio 1984	Settimana n. 17 dal 23 al 29 luglio 1984	Settimana n. 18 dal 30 luglio al 5 agosto 1984
01.04 B	45,590 ⁽¹⁾	43,560 ⁽¹⁾	43,560 ⁽¹⁾	43,560 ⁽¹⁾	43,560 ⁽¹⁾
02.01 A IV a) 1	97,000 ⁽²⁾	92,680 ⁽²⁾	92,680 ⁽²⁾	92,680 ⁽²⁾	92,680 ⁽²⁾
2	67,900 ⁽²⁾	64,876 ⁽²⁾	64,876 ⁽²⁾	64,876 ⁽²⁾	64,876 ⁽²⁾
3	106,700 ⁽²⁾	101,948 ⁽²⁾	101,948 ⁽²⁾	101,948 ⁽²⁾	101,948 ⁽²⁾
4	126,100 ⁽²⁾	120,484 ⁽²⁾	120,484 ⁽²⁾	120,484 ⁽²⁾	120,484 ⁽²⁾
5 aa)	126,100 ⁽²⁾	120,484 ⁽²⁾	120,484 ⁽²⁾	120,484 ⁽²⁾	120,484 ⁽²⁾
bb)	176,540 ⁽²⁾	168,678 ⁽²⁾	168,678 ⁽²⁾	168,678 ⁽²⁾	168,678 ⁽²⁾
02.06 C II a) 1	126,100	120,484	120,484	120,484	120,484
2	176,540	168,678	168,678	168,678	168,678

⁽¹⁾ Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 3019/81 e (CEE) n. 876/84 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 della Commissione.

⁽²⁾ Il prelievo applicabile è limitato all'importo risultante dal consolidamento nell'ambito del GATT, oppure alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 3019/81, (CEE) n. 1985/82 e (CEE) n. 876/84 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1785/84 DELLA COMMISSIONE**del 26 giugno 1984****che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 871/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, primo comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1837/80, un prelievo si applica per i prodotti di cui all'allegato I, sottovoce 02.01 A IV b) del predetto regolamento;

considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1837/80, il prelievo per le carcasse e mezzene congelate è pari alla differenza tra:

- a) da un lato, il prezzo di base moltiplicato per un coefficiente che rappresenti il rapporto esistente nella Comunità tra il prezzo delle carni fresche appartenenti a una categoria concorrente delle carni congelate in questione, aventi la stessa presentazione, e il prezzo medio delle carcasse ovine, fresche o refrigerate, e
- b) d'altro lato, il prezzo d'offerta franco frontiera comunitario di dette carni congelate;

considerando che il prezzo di base è fissato, per la campagna 1984/1985, all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 873/84⁽³⁾; che il coefficiente di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1837/80 è fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2668/80⁽⁴⁾;

considerando che il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità è stabilito in funzione delle possibilità d'acquisto più rappresentative, in ordine alla qualità e quantità, constatate nel corso del periodo che va dal 21 del mese precedente al 20 del mese nel quale i prelievi sono determinati, tenendo conto principalmente dell'andamento prevedibile del mercato delle carni congelate, dei prezzi più rappresentativi sul mercato dei paesi terzi delle carni fresche o refrigerate apparte-

nenti ad una categoria concorrente delle carni congelate, nonché dell'esperienza acquisita;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2668/80, i prezzi d'offerta franco frontiera risultano in particolare dai prezzi indicati nei documenti doganali che scortano i prodotti importati in provenienza dai paesi terzi o dalle altre informazioni concernenti i prezzi all'esportazione praticati da tali paesi terzi; che non si deve tuttavia tener conto dei prezzi d'offerta non corrispondenti alle reali possibilità d'acquisto o riguardanti quantità non rappresentative, nonché dei prezzi d'offerta che, in base all'evoluzione generale dei prezzi o alle informazioni disponibili, non possono essere considerati rappresentativi della tendenza reale dei prezzi del paese di provenienza;

considerando che un prelievo speciale può essere fissato per i prodotti originari di uno o parecchi paesi terzi o da essi provenienti, nel caso in cui le esportazioni di tali prodotti abbiano luogo a prezzi anormalmente bassi;

considerando che per le carni che figurano nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1837/80, alle sottovoci 02.01 A IV b), 2, 3, 4 e 5, il prelievo è uguale a quello determinato per le carcasse congelate moltiplicato per un coefficiente forfettario fissato per ciascuno dei prodotti in causa; che tali coefficienti sono fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2668/80;

considerando che i prelievi devono essere fissati rispettando gli obblighi che derivano dagli accordi internazionali conclusi dalla Comunità; che è altresì necessario tener conto degli accordi di autolimitazione sottoscritti tra la Comunità e taluni paesi terzi;

considerando che i prelievi sono fissati anteriormente al 27 di ogni mese per ciascuna delle settimane del mese successivo e si applicano dal lunedì alla domenica; che, se necessario, possono essere modificati nell'intervallo;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84,

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 35.

⁽³⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 42.

⁽⁴⁾ GU n. L 276 du 20. 10. 1980, pag. 39.

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che dalle disposizioni dei predetti regolamenti, e in particolare dai dati e dalle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza, risulta che i prelievi per le carni ovine e caprine congelate devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per le carni ovine e caprine congelate sono fissati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 luglio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 giugno 1984, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate

<i>(ECU/100 kg)</i>					
Numero della tariffa doganale comune	Settimana n. 14 dal 2 all'8 luglio 1984 ⁽¹⁾	Settimana n. 15 dal 9 al 15 luglio 1984 ⁽¹⁾	Settimana n. 16 dal 16 al 22 luglio 1984 ⁽¹⁾	Settimana n. 17 dal 23 al 29 luglio 1984 ⁽¹⁾	Settimana n. 18 dal 30 luglio al 5 agosto 1984 ⁽¹⁾
02.01 A IV b) 1	72,750	69,510	69,510	69,510	69,510
2	50,925	48,657	48,657	48,657	48,657
3	80,025	76,461	76,461	76,461	76,461
4	94,575	90,363	90,363	90,363	90,363
5 aa)	94,575	90,363	90,363	90,363	90,363
bb)	132,405	126,508	126,508	126,508	126,508

⁽¹⁾ Il prelievo applicabile è limitato all'importo risultante dal consolidamento nell'ambito del GATT, oppure alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 3019/81, (CEE) n. 1985/82 e (CEE) n. 876/84 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1786/84 DELLA COMMISSIONE**del 26 giugno 1984****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1789/83 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1761/84 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1789/83 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i

prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 giugno 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 176 dell'1. 7. 1983, pag. 48.⁽⁴⁾ GU n. L 165 del 23. 6. 1984, pag. 21.**ALLEGATO****al regolamento della Commissione, del 26 giugno 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo (ECU/100 kg)
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido: A. Zuccheri bianchi; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	44,78 39,82 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 1984

che modifica gli allegati della direttiva 77/96/CEE del Consiglio concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina

(84/319/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 77/96/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 83/91/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che, sulla base di studi recenti, è stato possibile mettere a punto metodi di ricerca delle trichine nelle carni suine, i quali offrono garanzie sanitarie equivalenti a quelle offerte dai metodi esistenti; che è pertanto opportuno completare l'allegato I della direttiva 77/96/CEE;

considerando che, per facilitare la ricerca delle trichine, è d'uopo accordare ai paesi terzi e agli Stati membri libertà di scelta tra i metodi previsti;

considerando che occorre apportare alcuni adeguamenti d'ordine tecnico ai metodi di ricerca delle trichine attualmente applicati ed ai requisiti cui devono rispondere i laboratori per la ricerca delle trichine;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 77/96/CEE è modificata in conformità dell'allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° gennaio 1985. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 67.

⁽²⁾ GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 34.

ALLEGATO

A. L'allegato I è modificato come segue:

1. Al punto II. a):

- il testo del decimo trattino è sostituito dal seguente:
 - « — Stereomicroscopio (da 15 a 40 ingrandimenti) con adeguata illuminazione ».
- il testo dell'ultimo trattino è sostituito dal seguente:
 - « — il liquido di digestione ha la seguente composizione:
10 g di pepsina (80 u/g FIP: Fédération internationale de pharmacie), 5 ml di HCl (almeno 37 %), riempire con acqua corrente a 1 l ».

2. Il testo del punto III è sostituito dal seguente:

«III. METODO DELLA DIGESTIONE ARTIFICIALE SU UN INSIEME DI PRELIEVI

a) Attrezzatura e reattivi

- Coltello e pinzette per il prelievo dei campioni
- Tritacarne con fori del diametro di 2-3 mm
- Matraccio "Erlenmeyer" da 3 000 ml, con tappo di gomma o ovatta
- 1 imbuto separatore conico della capacità di 2 000 ml
- 1 supporto ordinario con base ad A, della lunghezza di circa 28 cm e barra di 80 cm
- 1 anello del diametro di circa 10-11 cm, da fissare al supporto
- 1 morsa a testa piana (23 × 40 mm), da fissare al supporto mediante doppio attacco
- 1 setaccio (ampiezza della maglia: 177 micron), con diametro esterno di 11 cm, munito di reticella in ottone o in acciaio inossidabile
- 1 imbuto di diametro interno non inferiore a 12 cm
- Cilindri graduati da 100 ml
- 1 stereomicroscopio (ingrandimento 15-40 volte) dotato di adeguata illuminazione o 1 trichinoscopio con tavola orizzontale per il compressore dotato di adeguata illuminazione
- Qualora venga impiegato il trichinoscopio: vaschetta per il conteggio delle larve. Essa deve essere ricavata da piastre in acrilico dello spessore di 3 mm con le seguenti caratteristiche:
 - i) fondo della vaschetta: 180 × 40 mm suddiviso in quadri,
 - ii) lati: 230 × 20 mm,
 - iii) estremità: 40 × 20 mm.Il fondo e le estremità devono essere inseriti fra i due lati, in modo da formare una vaschetta con due piccoli manici ad ambedue le estremità. Il lato superiore del fondo deve essere sollevato di 7-9 mm sul livello di base del quadro formato dalle estremità e dai lati. Le varie parti vanno fissate con un adesivo adatto al materiale
- Un certo numero di scatole di Petri del diametro di 9 cm (qualora si impieghi lo stereomicroscopio) con quadrettatura da 10 × 10 mm sul fondo, tracciata con uno strumento appuntito
- Alcuni recipienti da 10 litri, da usare per la decontaminazione con un trattamento quale la formalina dell'apparecchiatura, e per il restante succo digestivo nei casi di reperto positivo
- Acido cloridrico concentrato (37 %)
- Pepsina della forza di 1:10 000 NF (US National Formulary)
corrispondente a: 1:12 500 BP (British Pharmacopoea)
corrispondente a: 2 000 FIP (Fédération internationale de pharmacie)
- Una quantità di vassoi che possano raccogliere 50 campioni da circa 2 g ciascuno
- Una bilancia che abbia un grado di precisione pari a 0,1 g.

b) Prelievo dei campioni

1. Per le carcasse intere, prelevare un campione di circa 2 g da un pilastro di diaframma nella zona di transizione tra la parte muscolare e la parte tendinea; qualora non esistano pilastri di diaframma, prelevare un campione della stessa dimensione dalla parte di diaframma vicina alle coste o allo sterno o dalla lingua o dal massetere oppure dai muscoli addominali.
2. Per le carni in pezzi prelevare un campione di circa 2 g dai muscoli scheletrici, contenente poco grasso e per quanto possibile vicino alle ossa o ai tendini.

c) Metodo**1. i) Serie completa di campioni (100 campioni per volta)**

Si asporta circa 1 g da ciascuno dei 100 campioni prelevati dai suini. Il campione collettivo è tritato nel tritacarne.

La carne tritata viene introdotta nel matraccio "Erlenmeyer" da 3 l, unitamente a 7 g di pepsina, circa 2 litri di acqua corrente, a temperatura tra i 40 e 41 °C circa, nonché 25 ml di acido cloridrico concentrato. Si agita la miscela per dissolvere la pepsina.

Il pH soluzione sarà di circa 1,5-2.

— Per la digestione, il matraccio "Erlenmeyer" è posto in incubazione a 40-41 °C per circa 4 ore. Il matraccio viene agitato regolarmente durante questo tempo almeno due volte all'ora.

— La soluzione digerita è filtrata attraverso il setaccio in un imbuto conico separatore da 2 litri, indi lasciato in riposo sul supporto per almeno un'ora.

— Si spillano circa 45 ml in un cilindro graduato, distribuendoli poi uniformemente, in ragione di 15 ml per scatola, in tre scatole di Petri il cui fondo è suddiviso in quadri.

— Ogni scatola di Petri è accuratamente esaminata allo stereomicroscopio per vedere se sono presenti larve di trichina.

— Se è fatto uso di vaschette di conteggio delle larve, i 45 ml vengono distribuiti in due di tali vaschette e quindi esaminati al trichinoscopio.

Nel deposito, le larve si presentano come organismi arrotolati, simili a molle di orologio. Esse sono facilmente individuabili e spesso, quando l'acqua è tiepida, svolgono e riavvolgono la loro "spirale".

— I liquidi di digestione devono essere esaminati non appena sono pronti. L'esame non può assolutamente essere rimandato al giorno seguente.

Qualora i liquidi di digestione non siano chiari o non vengano esaminati entro 30 minuti dalla loro preparazione, si procede alla loro chiarificazione come segue. Il campione finale di 45 ml viene versato nel cilindro graduato e lasciato riposare per dieci minuti. Trascorso questo tempo, si prelevano mediante aspirazione 30 ml del liquido supernatante e ai 15 ml rimanenti viene aggiunta acqua di rubinetto fino ad ottenere un volume totale di 45 ml. Dopo un ulteriore periodo di riposo di 10 minuti, vengono nuovamente prelevati mediante aspirazione 30 ml del liquido supernatante e i restanti 15 ml vengono versati in una scatola di Petri o in una vaschetta per il conteggio delle larve per essere esaminati. Lavare il cilindro graduato con 10 ml di acqua di rubinetto; aggiungere il liquido ottenuto al campione nella scatola di Petri o nella vaschetta per il conteggio delle larve ed esaminare.

ii) Serie incompleta di campioni (meno di 100 campioni)

Ad una serie completa di 100 campioni si possono aggiungere fino a 15 campioni singoli, da esaminare insieme agli altri. Se il numero di campioni da esaminare è superiore a 15 e inferiore a 100, il liquido di digestione deve essere ridotto proporzionalmente.

2. Qualora le analisi di un campione collettivo forniscano un risultato positivo o dubbio, occorre prelevare da ogni suino un ulteriore campione di 20 g secondo il procedimento di cui al precedente punto b). I campioni di 20 g prelevati da cinque suini vengono riuniti in un campione globale ed esaminati seguendo il metodo sopra descritto. In tal modo verranno esaminati campioni provenienti da 20 gruppi di cinque suini. Qualora venga individuata la presenza di trichine in uno dei campioni globali costituiti dai prelievi su cinque suini, si devono prelevare ulteriori campioni di 20 g da ciascuno dei suini del gruppo ed esaminarli separatamente seguendo il metodo di cui sopra ».

3. Sono aggiunti i seguenti punti IV, V e VI :

• IV. METODO DELLA DIGESTIONE ARTIFICIALE ASSISTITA MECCANICAMENTE SU UN INSIEME DI PRELIEVI/TECNICA DELLA SEDIMENTAZIONE

a) Apparecchiature e reattivi

- Coltello o forbici per il prelievo dei campioni
- Vassoi contrassegnati con 50 quadrati, ognuno dei quali sia capace di contenere campioni dell'ordine di 2 g di carne
- Miscelatore di laboratorio Stomacher Thermo 3 500
- Sacchetti di plastica adatti al miscelatore di laboratorio Stomacher 3 500
- Imbuti separatori conici da 2 l, preferibilmente con tappo di sicurezza in teflon
- Sostegni, anelli e morsetti
- Setacci (ampiezza della maglia 177 micron), del diametro esterno di 11 cm, in retina in acciaio inossidabile
- Imbuto con diametro interno non inferiore a 12 cm, per sostenere i setacci
- Cilindri graduati da 100 ml
- Distributori da 25 ml
- Becher della capacità di 3 l
- Cucchiaino o verghetta in vetro per agitare il fluido contenuto nel becher
- Siringa in plastica e tubo per l'aspirazione
- Cucchiaino misuratore da 6 g
- Termometro (precisione $\pm 0,5$ °C) per temperature comprese fra 1 e 100 °C
- Vibratore (ad esempio : un rasoio elettrico privato delle testine)
- Relais capace di inserire e disinserire la corrente a intervalli di 1 minuto
- Trichinoscopio con tavolo orizzontale o stereomicroscopio, con adeguata illuminazione
- Qualora venga impiegato il trichinoscopio : vaschetta per il conteggio delle larve. Essa deve essere ricavata da piastre in acrilico dello spessore di 3 mm con le seguenti caratteristiche :
 - i) fondo della vaschetta : 180 × 40 mm, suddiviso in quadri,
 - ii) lati 230 × 20 mm,
 - iii) estremità : 40 × 20 mm.Il fondo e le estremità devono essere inseriti fra i lati, in modo da formare una vaschetta con due piccoli manici ad ambedue le estremità. Il lato superiore del fondo deve essere sollevato di 7-9 mm sul livello di base del quadrato formato dalle estremità e dai lati. Le varie parti vanno fissate con un adesivo adatto al materiale.
- Qualora si impieghi lo stereomicroscopio : un certo numero di scatole di Petri da 9 cm di diametro, con quadratura da 10 × 10 mm sul fondo, tracciata con uno strumento appuntito
- Acido cloridrico al 17,5 %
- Pepsina, della forza di 1 :10 000 NF (US National Formulary)
corrispondente a : 1 :12 500 BP (British Pharmacopoea)
corrispondente a : 2 000 FIP (Fédération internationale de pharmacie)
- Alcuni recipienti da 10 l, da impiegare per la decontaminazione con un trattamento quale la formalina dell'apparecchiatura, e per il rimanente succo digestivo nei casi di risultato positivo
- Bilancia della precisione di 0,1 g.

b) Prelievo dei campioni

1. Per le carcasse intere, prelevare un campione di circa 2 g da un pilastro di diaframma nella zona di transizione fra la parte muscolare e la parte tendinea. Qualora non esistano pilastri di diaframma, prelevare un campione della stessa dimensione dalla parte di diaframma vicina alle coste od allo sterno o dal massetere o dai muscoli addominali.
2. Per le carni in pezzi: prelevare un campione di circa 2 g dai muscoli scheletrici, contenente poco grasso e per quanto possibile vicino alle ossa od ai tendini.

c) Metodo**1. Procedimento di digestione****i) Serie completa di campioni (100 campioni per volta)**

- Adattare un doppio sacchetto di plastica al miscelatore di laboratorio Stomacher 3 500 e regolare la temperatura su 40-41 °C;
- versare nel sacchetto interno di plastica 1,5 litri di acqua a 32 °C, e portarla alla temperatura di 40-41 °C;
- aggiungere all'acqua contenuta nello Stomacher 25 ml di acido cloridrico al 17,5 %;
- aggiungere 100 campioni da 1 g circa alla temperatura di 25-30 °C, prelevati da ciascuno dei campioni singoli secondo le indicazioni del punto b);
- aggiungere infine 6 grammi di pepsina. L'ordine delle aggiunte deve essere rispettato rigorosamente per evitare la decomposizione della pepsina;
- azionare lo Stomacher lasciando pestare il contenuto del sacchetto per 25 minuti;
- togliere il sacchetto di plastica dallo Stomacher e filtrare il liquido di digestione attraverso il setaccio, raccogliendo il liquido in un becher da 3 litri;
- lavare il sacchetto di plastica con 100 ml circa d'acqua, da impiegare poi per risciacquare il setaccio e da aggiungere infine al filtrato contenuto nel becher;

ad una serie completa di 100 campioni si possono aggiungere fino a 15 campioni singoli, da esaminare insieme agli altri.

ii) Serie incompleta di campioni (meno di 100 campioni)

- Adattare un doppio sacchetto di plastica al miscelatore di laboratorio Stomacher 3 500 e regolare la temperatura su 40-41 °C;
 - preparare il liquido di digestione miscelando circa un litro e mezzo d'acqua con 25 ml di acido cloridrico all'1,5 %.
- Aggiungere poi 6 g di pepsina e mescolare il tutto, alla temperatura di 40-41 °C. L'ordine di queste aggiunte deve essere rispettato rigorosamente per evitare la decomposizione della pepsina;
- prelevare un volume di liquido di digestione corrispondente a 15 ml per grammo di campione (per 30 campioni, ad esempio il volume sarà $30 \times 15 = 450$ ml) e trasferirlo nel più interno dei due sacchetti di plastica insieme ai campioni di carne da 1 grammo circa (a 25-30 °C) prelevati da ciascuno dei campioni singoli secondo le indicazioni del punto b);
 - versare nel sacchetto esterno acqua alla temperatura di 41 °C circa, fino ad un volume totale di un litro e mezzo nei due sacchetti;
 - azionare lo Stomacher lasciando pestare il contenuto del sacchetto per 25 minuti;
 - togliere il sacchetto di plastica dallo Stomacher e filtrare il liquido di digestione attraverso il setaccio, raccogliendo il liquido in un becher da 3 litri;
 - lavare il sacchetto di plastica con 100 ml circa d'acqua, da impiegare poi per sciacquare il setaccio e da aggiungere infine al filtrato contenuto nel becher.

2. Isolamento delle larve per sedimentazione

- Aggiungere al liquido di digestione da 300 a 400 grammi di ghiaccio in fiocchi, scaglie o frammenti, fino a un volume totale di 2 litri circa. Agitare poi il liquido di digestione fino a fusione del ghiaccio. Nel caso delle serie incomplete (vedi punto 1 ii), la qualità di ghiaccio deve essere ridotta di conseguenza;
- trasferire il liquido di digestione così refrigerato in un imbuto separatore da 2 litri, provvisto di un vibratore su un morsetto addizionale;

- lasciare sedimentare per 30 minuti nell'imbuto separatore, che deve essere fatto vibrare ad intermittenza, cioè alternando, ad esempio, un minuto di vibrazione con un minuto di pausa;
- dopo 30 minuti, far defluire rapidamente 60 ml del sedimento in un cilindro graduato da 100 ml (l'imbuto deve essere risciacquato con soluzione detergente dopo l'impiego);
- dopo aver lasciato riposare i 60 ml di campione per almeno 10 minuti, eliminare il supernatante fino ad un volume residuo di 15 ml, aspirando con una siringa a perdere fino a lasciare un volume di 15 ml nel quale sarà ricercata la presenza delle larve.
- Per l'aspirazione si può impiegare una siringa a perdere provvista di tubo di plastica. La lunghezza del tubo deve essere tale che nel cilindro di misura rimangano 15 ml di liquido mentre le flange della siringa poggiano sul bordo del cilindro stesso;
- versare i 15 ml restanti in una vaschetta per il conteggio delle larve o in due scatole di Petri, ed esaminare al trichinoscopio od allo stereomicroscopio;
- i liquidi di digestione devono essere esaminati non appena sono pronti. L'esame non può assolutamente essere rimandato al giorno seguente.

Qualora i liquidi di digestione non siano chiari o non vengano esaminati entro 30 minuti dalla loro preparazione, si procede alla loro chiarificazione come segue. Il campione finale di 60 ml viene versato nel cilindro graduato e lasciato riposare per dieci minuti. Trascorso questo tempo, si prelevano mediante aspirazione 45 ml del liquido supernatante e ai 15 ml rimanenti viene aggiunta acqua di rubinetto fino ad ottenere un volume totale di 45 ml. Dopo un ulteriore periodo di riposo di 10 minuti, vengono nuovamente prelevati mediante aspirazione 30 ml del liquido supernatante e i restanti 15 ml vengono versati in una scatola di Petri o una vaschetta per il conteggio delle larve per esservi esaminati. Lavare il cilindro graduato con 10 ml di acqua di rubinetto; aggiungere il liquido ottenuto al campione nella scatola di Petri o nella vaschetta per il conteggio delle larve ed esaminare.

3. Qualora le analisi di un campione collettivo forniscano un risultato positivo o dubbio, occorre prelevare da ogni suino un ulteriore campione di 20 g secondo il procedimento di cui al precedente punto b). I campioni di 20 g prelevati da cinque suini vengono riuniti in un campione globale ed esaminati seguendo il metodo sopra descritto. In tal modo verranno esaminati campioni provenienti da 20 gruppi di cinque suini. Qualora venga individuata la presenza di trichine in uno dei campioni globali costituiti dai prelievi su cinque suini, si devono prelevare ulteriori campioni di 20 g da ciascuno dei suini del gruppo ed esaminarli separatamente seguendo il metodo di cui sopra.

V. METODO DELLA DIGESTIONE ARTIFICIALE ASSISTITA MECCANICAMENTE SU UN INSIEME DI PRELIEVI/TECNICA DI ISOLAMENTO SUL FILTRO

a) Apparecchiature e reattivi

Come indicato al metodo IV, punto a).

Ulteriore attrezzatura:

- 1 imbuto Gelman da un litro, con portafiltro (diametro del potrafiltro: 45 mm);
- dischi filtranti, consistenti in:
 - una reticella circolare di acciaio inossidabile, con maglie dell'ampiezza di 35 micron. Il diametro della reticella deve essere di 45 mm;
 - due anelli di gomma, ricavati da un foglio dello spessore di 1 mm, con diametro esterno di 45 mm e il diametro interno di 38 mm. La reticella metallica circolare deve essere posta fra i due anelli e fissata con un adesivo a due componenti adatto al materiale;
- beuta da 3 litri, con un tubo laterale per l'aspirazione;
- pompa di filtrazione;
- sacchetti di plastica da 80 ml almeno;
- apparecchio termosaldante per i sacchetti di plastica;
- Rennilasi, 1:150 000 unità Soxhlet per grammo.

b) Raccolta dei campioni:

Vedi metodo IV, punto b).

c) Metodo**1. Procedimento di digestione**

i) Serie completa (100 campioni per volta):

Vedi metodo IV, punto c) 1 i).

ii) Serie incompleta di campioni (meno di 100 campioni):

Vedi metodo IV, punto c) 1 ii).

2. Isolamento delle larve per filtrazione

— Aggiungere al liquido di digestione da 300 a 400 grammi di ghiaccio in fiocchi, scaglie o frammenti, fino al volume di 2 litri circa.

In caso di serie meno numerose, ridurre di conseguenza la quantità di ghiaccio;

— agitare il liquido di digestione fino a fusione del ghiaccio;

— lasciar riposare il liquido di digestione così refrigerato per almeno 3 minuti, per lasciare alle larve il tempo di avvolgersi a spirale;

— montare sulla beuta collegata alla pompa da filtrazione l'imbuto Gelman, con relativo portafiltro e filtro;

— versare nell'imbuto Gelman il fluido di digestione e filtrare. Verso la fine della filtrazione, il passaggio del liquido di digestione attraverso il filtro può essere aiutato applicando l'aspirazione mediante la pompa. Sospendere l'aspirazione prima che il filtro rimanga secco, cioè quando nell'imbuto rimangono 2-5 ml di liquido;

— una volta filtrato tutto il liquido di digestione, togliere il disco filtrante e collocarlo in un sacchetto di plastica da 80 ml insieme a 15-20 ml di soluzione di rennilasi (2 g di rennilasi in 100 ml di acqua potabile);

— sigillare due volte il sacchetto di plastica, collocarlo nello Stomacher per tre minuti, ad esempio mentre esso lavora su una serie completa o incompleta di campioni;

— dopo tre minuti, aprire con un paio di forbici il sacchetto di plastica completo di disco filtrante e soluzione di rennilasi e versare il liquido in una vaschetta per il conteggio delle larve o in una scatola di Petri, in vista dell'esame allo stereomicroscopio;

— i fluidi di digestione devono essere esaminati non appena sono pronti. L'esame non può assolutamente essere rimandato al giorno seguente.

Nota:

I dischi filtranti non devono essere mai impiegati se non sono perfettamente puliti.

I dischi sporchi non devono mai essere lasciati essiccare.

I dischi filtranti possono essere puliti lasciandoli per una notte in una soluzione di rennilasi. Prima dell'impiego, essi devono essere lavati nello Stomacher in una soluzione di rennilasi.

3. Qualora le analisi di un campione collettivo forniscano un risultato positivo o dubbio, occorre prelevare da ogni suino un ulteriore campione di 20 g secondo il procedimento di cui al precedente punto b). I campioni di 20 g prelevati da cinque suini vengono riuniti in un campione globale ed esaminati seguendo il metodo sopra descritto. In tal modo verranno esaminati campioni provenienti da 20 gruppi di cinque suini. Qualora venga individuata la presenza di trichine in uno dei campioni globali costituiti dai prelievi su cinque suini, si devono prelevare ulteriori campioni di 20 g da ciascuno dei suini del gruppo ed esaminarli separatamente seguendo il metodo di cui sopra.

VI. METODO DELLA DIGESTIONE SU UN INSIEME DI PRELIEVI RICORRENDO ALL'AGITAZIONE MAGNETICA**a) Apparecchiatura e reattivi**

— Coltelli e pinzette per il prelievo dei campioni

— Vassoi contrassegnati con 50 quadrati, capaci di contenere campioni dell'ordine di 2 g di carne

— Sminuzzatore Moulinette

— Agitatori con piastra di riscaldamento termostabile e sbarretta agitatrice ricoperta di teflon della lunghezza di 5 cm circa

- Imbuti separatori conici da 2 litri
- Sostegni, anelli e morsetti
- Setacci (ampiezza della maglia 177 micron) in retina inossidabile, del diametro esterno di 11 cm
- Imbuti con diametro interno non inferiore a 12 cm, per sostenere i setacci
- Becher della capacità di 3 litri
- Cilindri graduati da 50 ml o tubi di centrifuga
- Trichinoscopio con tavolo orizzontale o stereomicroscopio, con illuminazione adeguata
- Qualora venga impiegato il trichinoscopio; vaschetta per il conteggio delle larve. Essa deve essere ricavata da piastre in acrilico dello spessore di 3 mm con le seguenti caratteristiche:
 - i) fondo della vaschetta: 180 × 40 mm, suddivisa in quadri,
 - ii) lati: 230 × 20 mm,
 - iii) estremità: 40 × 20 mm.
- Il fondo e le estremità devono essere inserite fra i due lati, in modo da formare una vaschetta con due piccoli manici ad ambedue le estremità.
- Il lato superiore del fondo deve essere sollevato di 7-9 mm sul livello di base del quadro formato dalle estremità e dai lati. Le varie parti vanno fissate con un adesivo adatto al materiale
- Qualora venga impiegato lo stereomicroscopio: un certo numero di scatole di Petri da 9 cm di diametro con quadrettatura da 10 × 10 mm sul fondo tracciato con uno strumento appuntito
- Foglio d'alluminio
- Acido cloridrico al 25 %
- Pepsina, della forza di 1:10 000 NF (US National Formulary)
corrispondente a: 1:12 500 BP (British Pharmacopoea)
corrispondente a: 2 000 FIP (Fédération internationale de pharmacie)
- Acqua di mulinetto riscaldata alla temperatura di 46-48 °C
- Un certo numero di secchi da 10 litri, da impiegare per la decontaminazione con un trattamento quale la formalina dell'apparecchiatura, e per il rimanente succo digestivo nei casi di risultato positivo
- Bilancia della precisione di 0,1 g

b) Prelievo dei campioni

1. Per le carcasse intere, prelevare un campione di circa 2 g da un pilastro di diaframma nella zona di transizione fra la parte muscolare e la parte tendinea. Qualora non esistano pilastri di diaframma, prelevare un campione della stessa dimensione dalla parte di diaframma vicina alle coste od allo sterno, o dal massetero o dai muscoli addominali.
2. Per le carni in pezzi: prelevare un campione di circa 2 g dai muscoli scheletrici, contenente poco grasso e per quanto possibile vicino alle ossa od ai tendini.

c) Metodo

1. i) *Serie completa* (100 campioni alla volta)
 - Trattare nello sminuzzatore Moulinette 100 campioni da 1 g circa, prelevati da ciascuno dei campioni singoli secondo le indicazioni del punto b). Lo sminuzzatore deve essere azionato 3-4 volte, per un secondo circa ogni volta;
 - trasferire la carne sminuzzata in un becher da 3 litri e cospargerla con 10 g di pepsina. Versare nel becher 2 litri di acqua potabile a 46-48 °C, insieme a 16 ml di acido cloridrico;
 - immergere ripetutamente la parte sminuzzante del Moulinette nel liquido digerente contenuto nel becher, per eliminare il materiale da esaminare che ancora vi aderisce;
 - introdurre nel becher la sbarretta agitatrice e coprire il becher con foglio d'alluminio;

- porre il becher sulla piastra riscaldante dell'agitatore magnetico, previamente portata a temperatura, e cominciare l'agitazione. Prima dell'avvio, l'agitatore magnetico deve essere regolato in modo da mantenere una temperatura costante di 44-46 °C per tutto il periodo di funzionamento. Durante l'intero processo di agitazione, il liquido di digestione deve ruotare a velocità abbastanza elevata da formare un profondo vortice al centro, ma senza dar luogo a spruzzi;
- agitare il liquido di digestione per 30 minuti, alla fine dei quali arrestare l'apparecchio e trasferire il fluido nell'imbuto separatore per la sedimentazione, filtrandolo attraverso un setaccio;
- lasciare riposare per 30 minuti il liquido di digestione nell'imbuto;
- dopo 30 minuti, spillare rapidamente 40 ml di liquido, raccogliendolo nel cilindro graduato o nel tubo da centrifuga;
- lasciare riposare i 40 ml di liquido per 10 minuti, trascorsi i quali aspirare il supernatante, lasciando un volume di 10 ml;
- il campione rimanente di 10 ml di sedimento viene versato in una vaschetta per il conteggio delle larve o in una scatola di Petri;
- risciacquare il cilindro graduato o il tubo da centrifuga con circa 10 ml circa di acqua potabile, che deve essere aggiunta al campione nella vaschetta per la conta delle larve o nella scatola di Petri. Successivamente, esaminare al trichinoscopio o allo stereomicroscopio.

I liquidi di digestione devono essere esaminati non appena sono pronti. L'esame non può assolutamente essere rimandato al giorno seguente. Qualora i liquidi di digestione non vengano esaminati entro 30 minuti dalla loro preparazione, si procede alla loro chiarificazione come segue. Il campione di circa 40 ml viene versato nel cilindro graduato e lasciato riposare per dieci minuti. Trascorso questo tempo, si prelevano 30 ml del liquido supernatante lasciando un volume di 10 ml. A questo volume viene aggiunta acqua di rubinetto fino ad ottenere un volume totale di 40 ml. Dopo un ulteriore periodo di riposo di 10 minuti vengono prelevati 30 ml del liquido supernatante mediante aspirazione, lasciando un volume di 10 ml al fine dell'esame in una scatola di Petri o in una vaschetta per il conteggio delle larve. Lavare il cilindro graduato con 10 ml di acqua di rubinetto; il liquido ottenuto deve essere aggiunto al campione nella scatola di Petri o nella vaschetta per il conteggio delle larve per esservi esaminate.

Se il sedimento non risulta chiaro all'esame, il campione deve essere versato in un cilindro graduato e il suo volume portato a 40 ml con l'aggiunta di acqua di rubinetto. Seguire poi il metodo di cui sopra.

ii) *Serie incompleta di campioni* (meno di 100 campioni)

Qualora necessario, 15 campioni da 1 g ciascuno possono essere aggiunti ad una serie completa di 100 campioni per essere esaminati nello stesso tempo secondo il metodo indicato al punto c) 1 i). Se i campioni son più di 15, essi devono essere esaminati come una serie completa. Nel caso di serie che hanno al massimo 50 campioni, il liquido di digestione può essere ridotto ad 1 litro.

2. Qualora le analisi di un campione collettivo forniscano un risultato positivo o dubbio, occorre prelevare da ogni suino un ulteriore campione di 20 g secondo il procedimento di cui al precedente punto b). I campioni di 20 g prelevati da cinque suini vengono riuniti in un campione globale ed esaminati seguendo il metodo sopra descritto. In tal modo verranno esaminati campioni provenienti da 20 gruppi di cinque suini. Qualora venga individuata la presenza di trichine in uno dei campioni globali costituiti dai prelievi su cinque suini, si devono prelevare ulteriori campioni di 20 g da ciascuno dei suini del gruppo ed esaminarli separatamente seguendo il metodo di cui sopra ».

B. L'allegato II, capitolo I, punto 1, è modificato come segue :

1. Il testo della lettera b) è sostituito dal seguente :

« b) un locale di ricerca adeguatamente attrezzato, che possa essere chiuso a chiave e che possa essere oscurato qualora si utilizzi il trichinoscopio ».

2. La lettera f) è soppressa ; le lettere g), h), i), j), k), l), m) ed n) diventano rispettivamente le lettere f), g), h), i), j), k), l) ed m).

3. Il testo della nuova lettera g) è sostituito dal seguente :

- g) un locale per la pulizia e la disinfezione degli strumenti d'esame (ad esempio contenitori per il deposito dei campioni, vetri compressori, coltelli e forbici) con :
 - pavimenti in materiali impermeabili e imputrescibili, facili da pulire e disinfettare,
 - pareti lisce, rivestite o verniciate con materiale lavabile e chiaro fino all'altezza di almeno 2 m ;

Tale disposizione non è di applicazione quando vengono utilizzati i metodi di cui ai punti II, III, IV, V, VI dell'allegato I, purché i laboratori dispongano di un grande acquaio adeguatamente piombato ».

LA SITUAZIONE DELL'AGRICOLTURA NELLA COMUNITÀ — RELAZIONE 1983

Il presente documento costituisce la nona versione pubblicata della Relazione annuale sulla situazione dell'agricoltura nella Comunità. Esso contiene analisi e statistiche della situazione generale (clima economico, mercato mondiale), dei fattori di produzione, delle strutture e della situazione dei mercati di diversi prodotti agricoli, nonché degli ostacoli al mercato comune agricolo, della posizione dei consumatori e degli aspetti finanziari. Sono parimenti trattate le prospettive generali e quelle dei mercati dei prodotti agricoli.

427 pagine.

Pubblicata in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, tedesco.

ISBN 92-825-4072-3

Pubblicazione n. CB-38-83-637-IT-C

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: 20,68 ECU 950 FB 28 400 Lit

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo

